

**OGGETTO:** informativa sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro n. 03/08

Data: 15/05/2008

## **Il nuovo Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro – modifiche principali**

### **Gentili Clienti,**

siamo ad informarvi sui nuovi contenuti del Testo Unico in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, D.Lgs. 81/08.

L'entrata in vigore del Decreto nei suoi aspetti generali è il **15 maggio 2008**.

Le aziende hanno tempo fino al **29 luglio 2008** (90 gg dalla data di pubblicazione sulla GU) per adeguarsi alle disposizioni in tema di obblighi del datore di lavoro non delegabili e valutazione dei rischi (artt. 17 comm1 lettera a) e 28).

Sono rinviate invece le scadenze relative alle valutazioni dei rischi di campi elettromagnetici (Tit. VIII capo IV) e radiazioni ottiche artificiali (Tit VIII capo V) rispettivamente alle date **30 aprile 2012** e **26 aprile 2010**.

All'entrata in vigore del Testo Unico sono abrogati:

- DPR 27 aprile 1955, n. **547**;
- DPR 7 gennaio 1956 n. **164**;
- DPR19 marzo 1956, n. **303**, (fatta eccezione per l'articolo 64);
- D. Lgs. 15 agosto 1991, n. **277**;
- D. Lgs. 19 settembre 1994, n. **626**;
- D. Lgs. 14 agosto 1996, n. **493**;
- D. Lgs. 14 agosto 1996, n. **494**;
- D. Lgs. 19 agosto 2005, n. **187**;
- l'articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248;
- gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123;
- ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.

Di seguito le principali modifiche del Decreto Legislativo.

### **Campo di applicazione**

- Ridefinisce tutti i soggetti coinvolti in azienda e ne individua i compiti e responsabilità in modo più accurato (es. preposti, dirigenti, rls).
- Ridefinisce il concetto di luogo di lavoro.
- Amplia le tipologie contrattuali interessate alla gestione della sicurezza negli ambienti di lavoro (es. lavoro a domicilio, distaccanti, telelavoro, lavoratori autonomi)
- Estende la valutazione dei rischi a TUTTI i rischi presenti compresi lo stress lavoro correlato, la gravidanza, il genere, l'età e la provenienza geografica.
- Introduce il concetto di principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro.
- Chiede maggiore chiarezza nella gestione dei documenti per la sicurezza (introduzione della "data certa" di emissione, formalizzazione delle figure partecipanti alla stesura, formalizzazione del responsabile di provvedimento).

### **Delega di funzioni**

- Esplicita in modo approfondito la delega di funzioni, chiarisce le attività delegabili e le modalità per l'effettuazione della delega.

### **Medico competente** *(seguirà informativa specifica a cura della divisione di Medicina del Lavoro)*

- Viene comparato al RSPP per quanto riguarda la collaborazione al Datore di Lavoro per la stesura della valutazione dei rischi.
- Viene ridefinita la gestione dei dati medici e la tipologia di comunicazione del medico con gli organismi di competenza.

### **Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza**

- Acquista maggiore rilevanza la figura del Rappresentante dei lavoratori, che diventa obbligatorio in tutte le aziende (precedentemente la presenza o meno dell'addetto dipendeva dalla volontà dei lavoratori di procedere all'elezione).
- Introduce tempistiche precise di formazione ed aggiornamento della figura.

### **Gestione appalti**

- Esplicita le modalità di gestione degli appalti e dei subappalti, le figure di interesse e i documenti di interesse per l'analisi dell'appaltatore.
- Conferma l'obbligo di stesura del DUVRI, documento unico di valutazione del rischio interferenziale, da allegare ai contratti di appalto insieme ai costi della sicurezza per l'appalto (anche per contratti preesistenti e ancora in corso).

### **Informazione/Formazione/Addestramento**

- Amplia gli obblighi di informazione/formazione per tutte le figure aziendali, lavoratori, preposti, dirigenti, rls, datori di lavoro.
- Inserisce l'obbligo di mantenimento della formazione specifica per le figure interessate. Inoltre estende l'obbligo di aggiornamento anche alla figura dell'addetto alla gestione dell'emergenza incendio (finora l'obbligo interessava solo la gestione del primo soccorso).
- Introduce il concetto di informazione/formazione comprensibile, anche sulla base delle differenze linguistiche e sociali.

### **Modelli di organizzazione e gestione**

- Incentiva l'utilizzo ai modelli di gestione della sicurezza riconosciuti (linee guida UNI-INAIL SGSL del 28/09/2001, OSHAS 18001:2007).
- Conferisce importanza ai modelli di gestione della sicurezza dando loro efficacia esimente in caso di responsabilità amministrativa per eventi legati a salute e sicurezza sul lavoro.

### **Finanziamenti**

- Finanzia attività promozionali di sostegno alle imprese e di formazione private e pubbliche.
- Predisporre finanziamenti alle imprese con meno di 50 dipendenti per l'introduzione di modelli di gestione della sicurezza.

### **Comunicazione agli organi competenti**

- Introduce l'obbligo di segnalazione per via telematica all'INAIL di tutti gli infortuni che comportino l'assenza di almeno un giorno lavorativo.
- Introduce l'obbligo di comunicare annualmente all' INAIL i nominativi dei RLS.
- Elimina l'obbligo di comunicazione della nomina dell'RSPP alla Direzione Provinciale del Lavoro e all'ASL.

### **Sospensione dell'attività**

- Individua un elenco di violazioni gravi che possono comportare la sospensione dell'attività lavorativa (all. I, es. mancata elaborazione di documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza, mancata formazione e addestramento).
- Introduce il concetto di reiterazione della violazione.

## **Sanzioni**

- Inasprisce le sanzioni a carico di datore di lavoro e dirigente, preposti, lavoratori, fabbricanti, installatori e fornitori, medico competente, lavoratori autonomi, componenti dell'impresa familiare, piccoli imprenditori e soci delle società semplici operanti nel settore agricolo.

## **VALUTAZIONE DEI RISCHI**

- Chiarimenti in merito al corretto mantenimento di macchine e attrezzature, al loro noleggio e concessione in uso e alla procedura di conservazione della certificazione del produttore per interventi migliorativi.
- Introdotta il Titolo III Capo III, "Impianti e le apparecchiature elettriche" trattante i lavori sotto tensione, in prossimità di parti attive, la protezione dai fulmini e la protezione di impianti, edifici, strutture e attrezzature
- Chiarimenti in merito al corretto mantenimento di macchine e attrezzature, al loro noleggio e concessione in uso e alla procedura di conservazione della certificazione del produttore per interventi migliorativi.
- Inglobato il rischio da movimenti ripetuti all'interno del Titolo precedentemente dedicato solo alla movimentazione manuale dei carichi.
- Inseriti i computer portatili nell'elenco valutato nel titolo dedicato ai videotermini.
- Esteso il termine Agenti Fisici ai seguenti agenti: ultrasuoni, infrasuoni, radiazioni ottiche di origine artificiali, atmosfere iperbariche.
- Chiarimenti in merito alla valutazione del rischio rumore.
- Abbassato il valore limite giornaliero per valutazioni delle vibrazioni trasmesse al corpo intero.
- Modificate le modalità di analisi degli agenti per la valutazione del Rischio Chimico e introdotti i concetti di Rischio Basso per la Sicurezza e Rischio Irrilevante per la Salute.
- Novità anche per i cantieri in particolare in merito al Responsabile Lavori, alla stesura del PSC in relazione al numero di aziende e lavoratori.

## ***Cordiali Saluti***

- Resp. Divisione igiene e sicurezza **dott. Cristiano Battelli** ([battelli@ausilio.it](mailto:battelli@ausilio.it))
- Progetto informativa **dott.ssa Simona Suzzi** ([suzzi@ausilio.it](mailto:suzzi@ausilio.it)), **p.i. Lara Lasi** ([lasi@ausilio.it](mailto:lasi@ausilio.it))

### **AUSILIO S.p.A.**

Sede: 40026 Imola (BO) – Via Molino Rosso, 3/3a - Tel. 0542.621430 – Fax 0542.621439 – [ausilio-imola@ausilio.it](mailto:ausilio-imola@ausilio.it)  
**Divisione Mediservice:** 47100 Forlì (FC) – Via Costanzo II, 11 – Tel. 0543.473531 – Fax 0543.474084  
[mediservice@ausilio.it](mailto:mediservice@ausilio.it) P.IVA 01632671200 – Cap. Soc. euro 274.700,00 – C.F. e Reg. Impr. Bologna n°01632671200 – R.E.A. n°355338 – [www.ausilio.it](http://www.ausilio.it)